


CENTRO STUDI NAZIONALE ANACI



ANACI

**INDICAZIONI UTILI
PER IL LAVORO
DELL'AMMINISTRATORE**

**DECRETO
CURA ITALIA**

IL DECRETO LIQUIDITÀ
AGGIORNAMENTI IN MATERIA FISCALE

**DECRETO
CURA ITALIA**

- PAG. 4** **SOSPENSIONE DEI TERMINI**
- PAG. 6** **INDENNITÀ DI 600 EURO PER IL MESE DI MARZO**
- PAG. 9** **PREMIO AI DIPENDENTI IN SEDE A MARZO 2020**
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
ESENZIONE DA RITENUTA D'ACCONTO
- PAG. 10** **CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO**
- PAG. 11** **CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI**
- PAG. 12** **EROGAZIONI LIBERALI – DETRAZIONE O DEDUZIONE**
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI IVA
- PAG. 13** **CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA**
MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO
- PAG. 15** **COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DELLE MISURE DI CUI ALL'ART. 56 CO. 2 DEL DL 18/2020**
- PAG. 16** **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 47 DEL DPR 445/2000)**
- PAG. 17** **DECRETO LIQUIDITÀ – NUOVA PROROGA AL 30 GIUGNO DELLE SCADENZE**
DI APRILE E MAGGIO VERSAMENTI IVA, RITENUTE E CONTRIBUTI



La storia di ANACI inizia da qui



"Senza capello in mano"

In questo momento di particolare confusione e incertezze da parte di tutti, la nostra associazione ANACI, con l'aiuto dei suoi studiosi e volenterosi vuole aiutare gli Amministratori ad interpretare le leggi e le normative che quasi tutti i giorni investono i professionisti, i cittadini, le imprese, le aziende, con adempimenti sempre più complicati e aggravati dal periodo di grande crisi economica/finanziaria causati dalla pandemia del CORONAVIRUS. Ormai non passa giorno, che i nostri legali, i fiscalisti, i consulenti del lavoro, i tecnici e molti dirigenti ANACI, non siano impegnati ad interpretare studiare e redigere lettere e circolari indirizzate al governo, ai ministri o ad enti locali, per ribadire con forza che l'AMMINISTRATORE è un PROFESSIONISTA, **senza sé e senza ma**, purché abbia i requisiti indicati nell'Art.71 bis delle Disp. Att. del C.C. e come indicato nella legge 4/2013. Il ruolo dell'Amministratore, è importante ribadirlo oggi più di ieri, in quanto in questo momento essere **professionisti ed operatori di interesse pubblico**, costa di più, poiché bisogna essere più responsabili, più consapevoli, bisogna agire e non nascondersi dietro i CODICI, ma identificarsi nelle attività essenziali che il mandatario come custode a norma dell'art.2051, deve effettuare, prendendosi le responsabilità con tutti i distinguo che la legge indica.

Non perdiamo questa occasione di essere punto di riferimento, non solo per i nostri clienti che ci scelgono, ma anche per tutti gli enti pubblici, come sindaci, protezione civile, presidenti di regione e Stato, in quanto, se è vero che loro emettono le ordinanze, le circolari e le leggi, a NOI competerà il compito di applicarle operativamente nelle case, nei fabbricati e nei CONDOMINI, con tutte le loro implicazioni e sfaccettature, non sempre dall'interpretazione univoca.

È per questo che ANACI rivendica questo ruolo, **adesso**, affinché nessuno che si senta vero professionista abbia paura di andare avanti, in quanto non indietreggeremo di un millimetro dalle nostre responsabilità, ma anche dai nostri diritti di essere considerati VERI Professionisti, al pari di tutti i Professionisti e **"senza il capello in mano"**.

Ringrazio di vero cuore tutte le commissioni del CSN: legali, fiscale/lavoro, tecnica/informatica, rivista, Telegram/social, che tutti i giorni sono chiamati a fare un delicato lavoro per aiutare gli Associati ad aver una migliore informazione, conoscenza e formazione.

Francesco Burrelli



La storia di ANACI inizia da qui



SOSPENSIONI DEI TERMINI

Con riferimento alla sospensione di alcune scadenze fiscali introdotta con il decreto **"Cura Italia"** si riportano di seguito alcune risposte apparse sulla odierna circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/3 che più riguardano da vicino il condominio

1.11 Condominio

QUESITO: L'articolo 62 del Decreto – *"Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi"*, comma 1 recita: *"Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020"*.

Alla luce del citato articolo e delle norme da esso richiamate, si chiede di sapere se è corretta l'interpretazione secondo la quale:

- A.** È sospeso l'obbligo del condominio, quale sostituto di imposta, di operare le ritenute d'acconto.
- B.** Sono sospesi i termini per l'invio all'Agenzia delle entrate delle certificazioni dovute dai sostituti di imposta (condominio) inerenti alle ritenute d'acconto operate nell'anno 2019 in quanto non relative a "dichiarazione dei redditi precompilata 2020".

RISPOSTA: A. L'articolo 62, comma 1, del Decreto prevede la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, relativamente ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Tuttavia, il comma 7 del citato articolo 62 stabilisce che i ricavi e i compensi percepiti, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto legge e il 31 marzo 2020, da soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Conseguentemente, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, solo i ricavi o i compensi corrisposti alle già menzionate categorie di soggetti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020.

B. La certificazione unica contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può essere trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2020, termine ultimo di presentazione del modello 770/2020. La consegna al percipiente va, invece, effettuata entro il 31 marzo 2020.

La storia di ANACI inizia da qui



Restano salve, tuttavia, le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto individuati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti gli adempimenti con scadenza tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020, che devono essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 aprile 2020.

QUESITO: Si chiede se rientrino nella sospensione prevista dall'articolo 62 del Decreto anche i versamenti dell'imposta di registro da effettuare in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione.

RISPOSTA: Si premette che a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 62, comma 1, del Decreto «sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020».

Pertanto, se il termine per effettuare la registrazione cade tra le date indicate, il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l'adempimento entro il 30 giugno 2020. Dato che in base all'articolo 16 del Testo Unico dell'imposta di Registro (TUR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 la 35 liquidazione dell'imposta da parte dell'Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento. Coerentemente, deve ritenersi che se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di immobili non sia tenuto al relativo versamento dell'imposta.

Se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti resta dovuto il relativo versamento dell'imposta.

Il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell'imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.

La storia di ANACI inizia da qui

**ANACI**A.N.A.I.
1970AIACI
1974

Via Cola di Rienzo 212 - 00192 Roma • Tel 06/3214963 - 3215399 • Fax 06/3217165 • Codice Fiscale 04846741009 • www.anaci.it • anaci@anaci.it

www.facebook.com/ANACI.Pagina.Ufficiale twitter.com/Anaci_it <https://it.linkedin.com/in/anaci-nazionale-2aba41b2>

INDENNITÀ DI 600 EURO PER IL MESE DI MARZO

È riconosciuta un'indennità pari ad euro 600 per il mese di marzo 2020 che con buona probabilità verrà prolungata in relazione al protrarsi dell'emergenza sanitaria; così come si è fatto più volte riferimento alla possibile estensione ad altre categorie professionali, in parte poi verificatosi come meglio illustrato in seguito.

Tale indennità nasce essenzialmente per quelle categorie che, in funzione del rispettivo inquadramento previdenziale, non possono accedere a specifici istituti di tutela (come gli ammortizzatori sociali), quali:

- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23.2.2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO - Assicurazione generale obbligatoria INPS (ossia artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 ed il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020), non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (FPLS) dell'INPS, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, che risultino non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020;
- titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, già in essere alla data del 23.2.2020.

L'indennità viene erogata direttamente dall'INPS previa presentazione della specifica domanda da effettuarsi in via telematica utilizzando i canali del sito internet dell'INPS che in questa prima fase resterà aperto nel periodo compreso fra il 1° ed il 30 aprile. Bisogna dotarsi di pin dispositivo rilasciato dall'Inps; spid di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0; carta nazionale dei servizi. Per quanto concerne le modalità operative si rinvia all'apposita scheda allegata alla presente circolare. Si precisa che le domande non potranno essere trasmesse dall'intermediario, dovendo il cittadino agire direttamente con il proprio pin (salvo, ovviamente, successivi chiarimenti).

È quindi tramontata l'ipotesi iniziale della presentazione delle domande in un "click day" che, volendo usare un eufemismo, si potrebbe definire quanto meno pittoresca anche se poi i risultati evidenziati nella prima giornata non sono stati molto confortanti.

E anche previsto un meccanismo "semplificato" di richiesta del pin, da utilizzare con riferimento a questa domanda ed alle altre previste dal D.L. 18/2020 nell'ambito dell'emergenza sanitaria Coronavirus, che si sostanzia nella possibilità di richiedere le prestazioni inserendo esclusivamente la prima parte del pin, ricevuto via sms o mail subito dopo averlo richiesto.

La storia di ANACI inizia da qui



A tal proposito si ricorda che la richiesta del pin può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio "Richiesta pin";
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del pin, l'Inps invita a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

Si precisa che l'indennità non concorre alla formazione del reddito del percipiente, non è cumulabile con altre forme di indennità e non è riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza né ai titolari di redditi di pensione.

Come anticipato in apertura sulla base del testo normativo originario rimanevano due ordini di problematiche da definire in merito alla definizione precisa del perimetro di applicazione della norma stessa. In altri termini restava dubbia l'individuazione dei soggetti che possono fruire dell'indennità in argomento relativamente alle seguenti due tipologie:

- 1 soci lavoratori di società di persone e di capitali in virtù del fatto che non potevano rientrare nella categoria delle partite IVA;
- 2 lavoratori autonomi iscritti ad Albi e Collegi, quindi con inquadramento previdenziale non INPS ma iscritti rispettive Casse di previdenza.

Per quanto concerne la prima casistica, cioè **soci lavoratori di società di persone e di capitali**, il MEF in una delle FAQ apparse sul proprio sito ha chiarito che i soci di Srl o Snc, seppur non classificabili come lavoratori autonomi in quanto svolgono l'attività in forma societaria e non con partita IVA propria, potranno fare domanda per beneficiare del bonus una tantum di euro 600. Quindi i soci di società di persone che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell'AGO, in particolare quelli che operano in attività iscrivibili alle gestioni artigiani e commercianti INPS possono richiedere il bonus in oggetto. Tale indennità resta non fruibile per i soci lavoratori che non operano in settori coperti dalla gestione previdenziale AGO, come ad esempio il settore industriale. L'INPS a sua volta ha poi esteso in via interpretativa l'accesso al bonus di euro 600 anche ai partecipanti a studi associati o società semplici non titolari di partita IVA che esercitano un'attività di lavoro autonomo che comporta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. Per quanto concerne invece la seconda casistica, cioè **i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse previdenziali private**, questa in prima battuta non risultava compresa tra i soggetti beneficiari delle indennità in argomento proprio perché rientranti in forme previdenziali differenti dall'INPS.

Il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro ha riconosciuto il diritto alla suddetta indennità anche ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse previdenziali, introducendo però la presenza di alcune condizioni aggiuntive rispetto ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS. Infatti, i professionisti delle Casse private per potere ottenere l'indennità prevista devono rispettare due condizioni una di natura contributiva ed una reddituale.

Per quanto concerne quella contributiva il professionista deve essere in regola con i relativi versamenti.

La storia di ANACI inizia da qui



Con riferimento invece alla seconda condizione, quella reddituale, sono introdotte le seguenti tre fasce determinate in funzione del reddito percepito nel 2018:

- fino ad euro 35.000: hanno diritto i professionisti la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza della emergenza sanitaria;
- tra euro 35.000 ed euro 50.000: hanno diritto i professionisti che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività sempre a causa dell'emergenza sanitaria.
- oltre euro 50.000: nessun diritto all'indennità.

Con riferimento alla seconda fascia (cioè con reddito 2018 tra euro 35.000 ed euro 50.000) si precisa che:

- per **cessazione** dell'attività s'intende la chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- per **riduzione o sospensione** dell'attività lavorativa si deve intendere invece una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Ai fini del computo di tali soglie devono essere considerati anche i canoni di locazione assoggettati a cedolare secca.

Tale indennità non è cumulabile con altre erogazioni a sostegno del reddito quali il trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO) o l'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" (art. 19 del DL 18/2020), il trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) (art. 20 del DL 18/2020), l'assegno ordinario in sostituzione di assegno di solidarietà in corso (art. 21 del DL 18/2020), il trattamento per CIG in deroga (art. 22 del DL 18/2020), le indennità di 600 euro per autonomi, parasubordinati e subordinati iscritti all'INPS e per collaboratori sportivi (artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del DL 18/2020), il reddito di cittadinanza.

Per quanto concerne infine le modalità per l'ottenimento le relative domande dovranno essere presentate, dal 1° aprile 2020, ad un solo ente previdenziale cui si è iscritti e per una sola forma di previdenza obbligatoria, utilizzando lo schema che sarà predisposto da ciascuna Cassa. Il professionista dovrà certificare, sotto la propria responsabilità:

- di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- di non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito, né del reddito di cittadinanza;
- di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di aver percepito nel 2018 un reddito non superiore ai limiti sopra indicati; di aver chiuso la partita IVA o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito, ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subito limitazioni dell'attività a causa dei provvedimenti restrittivi adottati per l'emergenza sanitaria.

All'istanza dovrà essere allegata la fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali. La domanda sarà considerata inammissibile se priva di alcuni dei requisiti sopra indicati, oppure se presentata dopo il 30 aprile 2020. Le Casse provvederanno all'erogazione delle somme nell'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti, e trasmetteranno l'elenco dei soggetti beneficiari ad Agenzia delle Entrate ed INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli sulla spettanza dell'indennità, nonché ai Ministeri vigilanti per il monitoraggio del limite di spesa.

La storia di ANACI inizia da qui



PREMIO AI DIPENDENTI IN SEDE A MARZO 2020

È previsto il riconoscimento di un premio di euro 100,00 ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che hanno continuato a lavorare presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020 nonostante l'emergenza Coronavirus. Restano esclusi i soggetti che hanno lavorato in modalità smart working. Ulteriore condizione per poter beneficiare oltre alla titolarità di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 co. 1 del TUIR (esclusi quindi i redditi assimilati), è il rispetto del tetto massimo di euro 40.000 quale reddito da lavoro dipendente percepito nel 2019.

Si precisa inoltre che:

- il premio è riconosciuto relativamente al mese di marzo 2020 in misura pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro nel predetto mese (per esempio: considerando a marzo 22 giorni lavorativi, qualora il dipendente abbia lavorato per tutti i 22 giorni il premio spettante sarebbe pari a 100 euro, mentre laddove il dipendente abbia lavorato soltanto 10 giorni il premio dovrebbe essere pari a 45 euro ($100 / 22 \times 10 = 45$));
- il premio non concorre alla formazione del reddito del beneficiario;
- il premio viene corrisposto dai sostituti d'imposta, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta possibilmente nel mese di aprile 2020 e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato mediante compensazione

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

È stato definitivamente chiarito da parte dell'INPS che la sospensione dei versamenti contributivi comprende anche quelli la quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l'obbligo di riversamento all'Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili dello stesso importo, comunque sempre senza applicazione di sanzioni e interessi.

ESENZIONE DA RITENUTA D'ACCONTO

Tra i provvedimenti finalizzati al sostegno della liquidità è stato introdotto anche una possibile esenzione dall'applicazione della ritenuta d'acconto per i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 e il 31 marzo 2020. Il percipiente per poterne beneficiare deve avere: il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000 da verificare nel periodo d'imposta 2019; non deve aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese di febbraio

La norma richiama espressamente gli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973, quindi le ritenute interessate sono:

- prestazioni di lavoro autonomo ancorché non esercitate abitualmente;
- assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere;
- **compensi percepiti dall'amministratore di condominio;**
- la parte imponibile dei redditi derivanti dall'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi o formule;

La storia di ANACI inizia da qui



- compensi e altre somme corrisposte a soggetti non residenti, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
- redditi di lavoro dipendente percepiti da soggetti non residenti;
- provvigioni per le prestazioni anche occasionali inerente ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari;
- prestazioni rese dagli incaricati di vendite a domicilio.

Per avvalersi della suddetta esenzione bisogna:

- rilasciare la dichiarazione in cui attesta di non aver superato nell'anno precedente la soglia di euro 400.000,00 di compensi e di non aver sostenuto spese per lavoro dipendente nel mese di febbraio;
- presentare la nota pro forma senza indicazione della ritenuta sulla quale riportare la dicitura: "somme non assoggettabili a ritenuta, articolo 62 comma 7 D.L. 18/2020. Documento valido a condizione che l'incasso delle somme avvenga entro il 31 marzo";
- provvedere poi a versare a propria cura l'ammontare delle ritenute non operate dal sostituto, in un'unica soluzione entro il 31 maggio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal maggio 2020, senza applicazione di sanzioni o interessi.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro è stato introdotto un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, per il periodo d'imposta 2020, pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di euro 20.000. Questo beneficio è riconosciuto nel limite massimo di euro 50 milioni per l'anno 2020.

Si sottolinea che il credito d'imposta in argomento vale anche per gli studi professionali.

Secondo i Protocolli anti contagio COVID-19, l'azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Deve, inoltre, garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. Possono quindi beneficiare dell'agevolazione sia le **imprese** (indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato), sia i **professionisti** (sia in forma individuale che associata). Il credito d'imposta spetta nella misura del **50%** delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, fino a un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario. Per quanto concerne l'individuazione precisa dei **criteri** e delle **modalità** di applicazione e di fruizione del credito d'imposta bisogna attendere le **disposizioni attuative**, demandate a un decreto del MISE di concerto con il MEF che dovrebbe essere emanato entro il 16 aprile 2020. Bisogna tenere presente che, essendo necessario rispettare il limite complessivo di euro 50 milioni, il riconoscimento dell'agevolazione potrebbe non essere automatica demandando alla fissazione di un "click day" per accedere alle risorse, riconoscendo quindi il diritto all'agevolazione in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Dovrebbero rientrare nell'agevolazione anche le spese sostenute prima dell'emanazione delle norme attuative. Non è fornita alcuna indicazione sulle modalità di fruizione dell'agevolazione. Presumibilmente, il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24.

La storia di ANACI inizia da qui



CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Si tratta di un'agevolazione prevista per il momento esclusivamente per i soggetti che svolgono attività di impresa (con precisione quelli colpiti dall'emergenza coronavirus in quanto impossibilitati a svolgere l'attività e costretti a chiudere in virtù del DPCM dell'11 marzo 2020) con esclusione, quindi, dei professionisti. Consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 valido però solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (botteghe e negozi). Sono escluse le imprese utilizzatrici di altre tipologie di immobili (es. A/10 e D/1). A questo proposito non appare chiara l'esclusione di numerosi fabbricati quali le palestre (D/6), i cinema e i teatri (D/3), o anche i negozi dei centri commerciali ove classificati in D/8, trattandosi tutte di attività obbligate alla chiusura dal suddetto DPCM. Tale esclusione è stata pure confermata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020.

L'agevolazione si riferisce testualmente al canone di locazione "relativo al mese di marzo" non precisando se ai fini della fruizione del credito sia necessario l'effettivo pagamento del canone. Si ritiene però che sia necessario poiché la soluzione contraria eluderebbe la finalità della norma, cioè di trasferire a carico del bilancio dello Stato il costo della locazione, cercando di mitigare l'effetto dell'emergenza in capo all'impresa e tenendo indenne il locatore. Bisogna anche tenere presente che l'onere del pagamento delle imposte permane in capo al locatore a prescindere dall'effettivo incasso. Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60% dell'ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di indennizzare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal già menzionato canone. In coerenza con tale finalità il già menzionato credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo come anche precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione, il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24(codice tributo "6914").



La storia di ANACI inizia da qui



EROGAZIONI LIBERALI – DETRAZIONE O DEDUZIONE

In caso di erogazioni liberali effettuate per finanziare gli interventi di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, è previsto un regime di detraibilità o deducibilità differente a seconda che siano realizzate da imprenditori oppure no.

Persone fisiche ed enti non commerciali

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali spetta una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF o IRES) nella misura del 30% per:

- le erogazioni liberali in denaro e in natura;
- effettuate nell'anno 2020;
- in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche e di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

La detrazione, per espressa disposizione di legge, non può superare i 30.000 euro.

Titolari di reddito d'impresa

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020, sono deducibili dal reddito d'impresa per intero.

Ai fini dell'IRAP tali erogazioni sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI IVA

Sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall'effettuazione di ritenute e trattenu-te), che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per i quali sarà possibile procedere alla relativa effettuazione entro la data del 30 giugno 2020 senza l'applicazione di sanzioni.

Più precisamente sono sospese:

- dichiarazione IVA, il cui termine di presentazione, per il periodo d'imposta 2019, viene differito dal 30 aprile 2020 (art. 8 comma 1 del DPR 322/98) al 30 giugno 2020;
- modello "TR" relativo al primo trimestre 2020, prevista per il 30 aprile 2020. Resta, però, fermo che l'utilizzo in compensazione "orizzontale" del credito IVA annuale o trimestrale, oltre il limite di 5.000 euro, richiede la preventiva presentazione del modello dichiarativo o del "TR". Si ricorda, infatti, che, per effetto dell'art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97, la compensazione dei crediti IVA mediante F24 può avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di invio della dichiarazione o del modello "TR". La presentazione del modello "TR" è, quindi, un adempimento prodromico all'esercizio di un diritto (in questa veste, l'utilizzo in compensazione del credito IVA).
- la comunicazione delle liquidazioni periodiche per il primo trimestre 2020 (anche se il termine del 31 maggio 2020, in quanto domenica, già risultava differito al 1° giugno);
- l'esterometro relativo al primo trimestre 2020 (termine del 30 aprile 2020);
- i modelli INTRASTAT mensili (in scadenza il 25 marzo 2020, il 27 aprile 2020 e il 25 maggio 2020) e trimestrali (in scadenza il 27 aprile 2020).

Non rientra nella suddetta sospensione l'emissione delle fatture elettroniche come anche confermato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020.

La storia di ANACI inizia da qui

**ANACI**

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Di seguito si riepilogano i principali elementi in finzione ai quali si può accedere all'istituto della **Cassa Integrazione di Deroga**:

- possono richiedere tale prestazione le aziende fino a 5 dipendenti;
- il periodo massimo richiedibile è di 9 settimane;
- il periodo richiedibile può essere retrodatato, ma non può iniziare prima del 23 febbraio 2020;
- i lavoratori per cui è possibile richiedere la prestazione sono quelli che erano assunti il 23 febbraio 2020;
- i lavoratori percepiranno l'80 % della retribuzione (nei limiti del massimale di € 939,89 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro e a 1.129,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro)

Non è richiesta la fruizione preventiva di ferie e permessi disponibili.

Ai fini della presentazione della relativa domanda bisogna indicare:

1. decorrenza della richiesta di prestazione;
2. durata della prestazione, nei limiti delle 9 settimane richiedibili;
3. nominativi dei dipendenti interessati;
4. contatto telefonico ed e-mail dei dipendenti interessati.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO

Sospensione Mutui prima casa

I lavoratori autonomi che abbiano subito un calo di fatturato di oltre un terzo, rispetto a quello dell'ultimo trimestre 2019 entro il 17 dicembre 2020, potranno ottenere una sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate.

La dimostrazione di riduzione del fatturato, che la norma individua nella misura di oltre un terzo, va effettuata raffrontando il fatturato dell'ultimo trimestre 2019 con il fatturato registratosi "in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e il 21 febbraio 2020".

La norma precisa, altresì, che il già menzionato calo quantitativo di fatturato deve essere "in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus".

La domanda di sospensione continua a dover essere presentata alla banca, utilizzando la modulistica reperibile sul sito del Dipartimento del Tesoro nell'apposita sezione

Fino al 17 dicembre 2020 Sospeso il requisito ISEE, ma restano i requisiti oggettivi per l'accesso quali:

- mutuo "prima casa" di importo non superiore ad euro 250.000 euro, in ammortamento da almeno un anno alla data della presentazione della domanda di sospensione;
- mutuo relativo a immobili diversi da quelli di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che, sempre alla data di presentazione della domanda, costituiscono l'abitazione principale del richiedente.

La storia di ANACI inizia da qui



A favore imprese e lavoratori autonomi

A favore della micro, piccole e medie imprese e per i professionisti viene introdotta una moratoria straordinaria per mutui, finanziamenti e leasing finalizzati a supportarle per affrontare la crisi di liquidità connessa con l'epidemia da Coronavirus.

In particolare, si prevede:

- le aperture di credito accordate "sino a revoca" e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.2.2020 o, se superiori, alla data del 17.3.2020) non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- i contratti di prestito non rateale con scadenza anteriore al 30.9.2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.9.2020 alle medesime condizioni;
- è sospeso fino al 30.9.2020 il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30.9.2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e il relativo piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che garantiscano l'assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

Per micro, piccole e medie imprese si intendono le imprese aventi in sede in Italia che:

- hanno meno di 250 occupati;
- hanno un fatturato annuo non superiore ad euro 50 milioni, oppure un totale di bilancio annuo non superiore ad euro 43 milioni.

Per quanto concerne invece i lavoratori autonomi, come chiarito dal MEF, si considerano.

- titolari di partita IVA;
- iscritti agli Ordini o senza Albo;

Come precisato dal suddetto Ministero le imprese devono essere in bonis, anche qualora abbiano già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti e non possono accedere alla moratoria le imprese che abbiano rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

La norma trova applicazione in relazione alle esposizioni debitorie:

- nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia;
- a condizione che, alla data del 17.3.2020, non siano classificate come "crediti deteriorati".

Per ottenere la moratoria è necessario che i soggetti interessati inviino alle banche o agli intermediari finanziari un'apposita "comunicazione":

- mediante PEC, oppure attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa;
- corredata da una autocertificazione relativa al fatto di aver subito, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, carenze di liquidità in via temporanea.

La storia di ANACI inizia da qui



Trattandosi di una "comunicazione" e non di una "istanza", le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria che rispettino i requisiti, ma non dovranno verificare la veridicità delle autocertificazioni. **Bozza di modello** - Di seguito si riporta una bozza di modello della comunicazione (corredata dall'autocertificazione) da utilizzare per la moratoria. Occorre però preventivamente verificare se il soggetto finanziatore ha predisposto un proprio modello.

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DELLE MISURE DI CUI ALL'ART. 56 CO. 2 DEL DL 18/2020

Spett.le

Via PEC

Io sottoscritto/a nato/a a il e
residente a Via n.,
in qualità di titolare/legale rappresentante della residente in,
Via n., codice fiscale partita IVA

DICHIARO

di essere titolare/legale rappresentante di una Microimpresa/Piccola impresa/Media Impresa, come definita dalla Raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 2003/361/CE, avente sede in Italia; di non essere titolare di esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Di conseguenza,

CHIEDO

che non siano revocati fino al 30.9.2020 gli importi accordati, sia per la parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata, con riferimento all'apertura di credito in conto corrente n. con scadenza il / prestito accordato a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.2.2020 (o, se superiori, alla data del 17.3.2020), ai sensi dell'art. 56 co. 2 lett. a) del DL 18/2020;

oppure che sia prorogato fino al 30.9.2020, alle medesime condizioni, il contratto di prestito non rateale n., con scadenza al, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, ai sensi dell'art. 56 co. 2 lett. b) del DL 18/2020;

oppure che sia sospeso sino al 30.9.2020 il pagamento dell'intera rata (oppure della quota di capitale) del mutuo in scadenza al, / dei canoni di leasing relativi al finanziamento in scadenza al, ai sensi dell'art. 56 co. 2 lett. c) del DL 18/2020, con conseguente dilazione del piano di rimborso, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità e senza nuovi o maggiori oneri.

Si allega autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Firma

....., li

.....



La storia di ANACI inizia da qui



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 DEL DPR 445/2000)**

Io sottoscritto/a nato/a a il
e residente a Via n., in qualità di titolare/
legale rappresentante della, residente in
....., Via n., codice fiscale

DICHIARO

di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000.

....., li

Firma

.....

*La storia di ANACI inizia da qui*

DECRETO LIQUIDITÀ

NUOVA PROROGA AL 30 GIUGNO DELLE SCADENZE DI APRILE E MAGGIO VERSAMENTI IVA, RITENUTE E CONTRIBUTI

Il "Decreto liquidità" approvato dal CdM il 6 aprile ha introdotto tra le altre cose anche una nuova proroga al 30 giugno dei versamenti IVA, ritenute e contributi in scadenza nei mesi di aprile e maggio.

Sono 3 le categorie di contribuenti interessati:

- i soggetti che hanno subito un calo del fatturato;
- chi ha iniziato a operare dal 1° aprile 2019;
- chi si trova nelle 5 province più colpite.

Più precisamente, la proroga delle scadenze al 30 giugno 2020 riguarda le seguenti tipologie di adempimenti:

- ritenute alla fonte previste dagli articoli 23, 24, del decreto del Presidente della Repubblica numero 660 del 29 settembre 1973 e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate dai sostituti di imposta;
- versamenti IVA;
- versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Con riferimento alle categorie di soggetti interessati si precisa:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito un calo del fatturato:
 - del 33% nei mesi di marzo e aprile rispetto allo scorso anno con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
 - del 50% con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro;
- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività dal 1° aprile 2019;
- I residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), possono beneficiare della sospensione del versamento IVA se il calo del fatturato è di almeno il 33%, a prescindere dalla soglia dei 50 milioni.

Le somme rinviate devono poi essere versate, senza sanzioni né interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure rateizzate fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, sempre con decorrenza dal mese di giugno 2020. Dal punto di vista fiscale si segnalano poi anche le seguenti novità contenute nel DL in oggetto, attualmente in fase di pubblicazione:

- estensione della sospensione delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto Cura Italia anche alle scadenze di aprile e maggio;
- estensione al 16 aprile del termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo;
- proroga della scadenza per l'invio della CU dal 31 marzo al 30 aprile sia per l'invio telematico (lavoratori dipendenti e CU impattanti con il 730 mentre per i lavoratori autonomi va al 31 ottobre) e per la relativa consegna cartacea (sia lavoratori dipendenti che autonomi);
- estensione del credito di imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro anche all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

La storia di ANACI inizia da qui

